



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE N° 161 IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'art. 6 del D.L. 23/02/2009 n. 11, convertito con modificazioni in legge 23/4/2009 n. 38, stabilisce che:
 - per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - per la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- con determinazione n. 145 Reg. Gen. in data 05/10/2010 del responsabile del servizio lavori pubblici, in seguito alla deliberazione consiglio comunale n°26 del 29/09/2010, si è proceduto all'acquisto ed installazione di n° 2 telecamere digitali per la videosorveglianza del territorio e precisamente degli ingressi del cimitero comunale, con fornitura ed installazione dalla ditta "E.D.A. Elettroimpianti di Delfiore Andrea" di Sanfront;
- tale impianto – realizzato al fine di migliorare la sicurezza urbana ed eventualmente reprimere gli episodi delittuosi che periodicamente si verificano nel cimitero - è essenzialmente costituito da:
 - a) n. 2 telecamere digitali fisse;
 - b) videoregistratore collegato in rete ubicato presso la camera mortuaria del cimitero comunale;
- ai sensi degli artt. 28 e 30 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si rende necessario individuare il titolare e l'incaricato del trattamento, autorizzato, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni; a tal fine si ritiene opportuno indicare:
 - quale titolare del trattamento il Comune di Monasterolo di Savigliano, con sede legale in Monasterolo di Savigliano – P.zza Castello n°6, nella persona del Sindaco pro-tempore;
 - quale incaricato del trattamento il Resp. Uff. tecnico comunale Geom. Parizia Bruno,
 - si ritiene altresì opportuno, nell'espletamento dell'attività, richiamare gli incaricati del trattamento al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004;
- in particolare, si ritiene opportuno sottolineare l'obbligo di informazione e pubblicità delle aree video sorvegliate dalle telecamere fisse, che occorrerà fornire all'utenza mediante l'affissione - a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale di Monasterolo di Savigliano – degli appositi cartelli;
- il tempo di conservazione delle immagini registrate dalle telecamere fisse, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/02/2009 n. 11, convertito con modificazioni in legge 23/4/2009 n. 38, può essere ragionevolmente confermato in sette giorni, posto che



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

l'attività viene esercitata per finalità di sicurezza urbana e di tutela del patrimonio pubblico e privato, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

- per quanto attiene all'eventuale impiego anche occulto delle telecamere ed all'utilizzazione ai fini investigativi delle relative immagini, si osserva che le riprese visive effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico:
 - rappresentano una prova "atipica" (art. 189 c.p.p.), da acquisire con modalità che non si pongano in conflitto con norme di legge, cosicché, come nel caso di specie, quando vengono effettuate per fini di interesse pubblico - quali quelli della prevenzione e repressione dei reati - in un luogo pubblico o aperto al pubblico, non incontrano alcun limite, perché la natura del luogo in cui si svolge la condotta implicherebbe una implicita rinuncia alla riservatezza (*vedasi Cass. Sez. IV, 16 marzo 2000, n. 7063 – Cass. Sez. VI, 21 gennaio 2004, n. 7691 – Cass. Sez. IV, 18 marzo 2004, n. 37561*);
 - non necessitano della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto le garanzie previste dall'art. 14 Cost. si applicano solo per le captazioni visive che riguardano luoghi di privata dimora (*vedasi Cass. Sez. V, 7 maggio 2004, n. 24715 con riferimento a riprese effettuate dalla polizia giudiziaria tramite telecamere installate in un garage condominiale aperto al transito di un numero indeterminato di persone*);
- diversamente, sempre nel caso di impiego, ai fini investigativi, delle telecamere previo occultamento delle medesime nei luoghi indicati nell'art. 14 Cost., dovrà essere acquisita preventiva autorizzazione del pubblico ministero;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il D.L. 23/02/2009 n. 11, convertito con modificazioni in legge 23/4/2009 n. 38;

Visto l'art. 189 C.p.p.;

Visto il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004;

Visto il D.Lgs. 18/08/00, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

- 1) di individuare, in relazione all'impiego dell'impianto di videosorveglianza del territorio indicato in premessa:
 - quale titolare del trattamento il Comune di Monasterolo di Savigliano, con sede legale in Monasterolo di Savigliano – P.zza Castello n°6, nella persona del Sindaco pro-tempore;
 - quali incaricati del trattamento le seguenti persone:
 - a) il Resp. Ufficio tecnico comunale geom. Parizia Bruno;



COMUNE DI MONASTEROLO DI
Savigliano
PROVINCIA DI CUNEO

che potrà accedere al sistema esclusivamente mediante *password* di sicurezza da sostituire periodicamente;

- 2) di richiamare, in ordine a quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, gli incaricati del trattamento al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed il provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali 29 aprile 2004, nell'espletamento dell'attività di che trattasi;
- 3) di confermare in sette giorni il tempo massimo di conservazione delle immagini registrate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- 4) di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale di Monasterolo di Savigliano la predisposizione, la fornitura e l'installazione dei cartelli di informazione e pubblicità delle aree video sorvegliate con telecamere fisse;
- 5) di dare atto che, per quanto attiene all'impiego anche occulto delle telecamere, le riprese visive effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici o aperti al pubblico rappresentano una prova "atipica" ex art. 189 c.p.p., per cui le riprese stesse non necessitano della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto le garanzie previste dall'art. 14 Cost. si applicano solo per le captazioni visive che riguardano luoghi di privata dimora;
- 6) di dare infine atto che, nel caso di impiego ai fini investigativi delle telecamere previo occultamento delle medesime nei luoghi indicati nell'art. 14 Cost., dovrà essere acquisita preventiva autorizzazione del pubblico ministero.

Monasterolo di Savigliano, 25/10/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatico Fabrizio